



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Ordinanza n. 160 del 10/06/2015 - 15/07/2015</b> <b>Camera di consiglio del 10/06/2015</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio – Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013 – Ampliamento, in misura non predeterminabile, dei destinatari della proroga del rapporto di lavoro – Mancata costituzione in giudizio della Regione siciliana – Promulgazione e pubblicazione come legge della Regione siciliana della delibera legislativa, successivamente all'impugnazione – Pregiudizialità dell'impugnazione da parte del Commissario dello Stato – Inoperatività delle norme statutarie relative alla competenza del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane.</p> <p><b>Testo</b> Viene dichiarato improcedibile il ricorso promosso dal Commissario dello Stato, in riferimento agli artt.3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art.4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n.579-607, stralcio I-623 in quanto la Regione siciliana non si è costituita in giudizio e, successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana, con omissione della disposizione oggetto di censura.</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Delibera legislativa relativa al disegno di legge n.579-607, stralcio I-623, art.4</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione artt.3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma.</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

